REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 510/2012 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2012

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 riguardo alla tassa per il disbrigo della domanda da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (¹), in particolare l'articolo 113,

sentito il consiglio d'amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (²) fissa le tasse da pagarsi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali («l'Ufficio») nonché il relativo importo.
- (2) La riserva dell'Ufficio è superiore a quella necessaria per mantenere il bilancio in pareggio e per garantirne la continuità di funzionamento. Per tale motivo la tassa per il disbrigo della domanda dovrebbe essere ridotta.

- (3) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 1238/95.
- (4) I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1238/95, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Chiunque presenti una domanda di privativa comunitaria per varietà vegetali (nel prosieguo "il richiedente") è tenuto a pagare una tassa dell'ammontare di 650 EUR per il disbrigo della domanda stessa a norma dell'articolo 113, paragrafo 2, lettera a) del regolamento di base.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.


Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2013.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

— 31 -

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2012

Per la Commissione Il presidente José Manuel BARROSO



⁽¹⁾ GU L 227 dell'1.9.1994, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 121 dell'1.6.1995, pag. 31.